


Prot. 2795/vi.9 DEL 23-08-2021

INFORMATIVA - GREEN PASS

ADEMPIMENTI - PROCEDURE
DEL DS IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO

QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI
E
DOCUMENTAZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



PISA, 20 AGOSTO 2021

R. S. P. P.
DOTT. ING. STEFANO RODA'

LA PRESENTE 'INFORMATIVA'
E' SOGGETTA A MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
IN SEGUITO
A VARIAZIONI NORMATIVE ED A CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI.

**ADEMPIMENTI-PROCEDURE
DEL DS IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO**

A. IN BASE AL DECRETO LEGGE 111/2021 A PARTIRE DAL 01/09/2021, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO È TENUTO A POSSEDERE ED ESIBIRE A RICHIESTA IL PROPRIO GREEN PASS (GP) [CERTIFICAZIONE VERDE].

IN BASE ALLE NORME SONO PREVISTI I CONTROLLI E LE EMISSIONE DELLE PRESCRITTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE (EVENTUALI) VIOLAZIONI.

IL CONTROLLO VIENE PREDISPOSTO DA D.S. CON QUESTE MODALITÀ:
..IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO DEDICATO (DELLA SCUOLA) VIENE ORGANIZZATA UN 'POSTAZIONE' [IN CUI SONO PRESENTI DUE O PIU' OPERATORI 'DELEGATI DAL D.S.' O 'APPOSITA APPARECCHIATURA ELETRONICA'] PER VERIFICARE [MEDIANTE APPLICAZIONE SCARICABILE DAL SITO MINISTERIALE] PER 'OGNI LAVORATORE' IL:
'POSSESSO DEL GP' O DI 'DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA'.
[VED.NORMA N.05 - N.06]

PER ASSOLVERE ALL'OBLIGO DI VERIFICA "NON RISULTA NECESSARIO ACQUISIRE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE, A PRESCINDERE DAL FORMATO IN CUI ESSA SIA ESIBITA".

È TUTTAVIA NECESSARIA UNA "REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO CONTROLLO" CHE SI CONCRETIZZA IN UN "ATTO INTERNO RECANTE L'ELENCO DEL PERSONALE CHE HA ESIBITO LA CERTIFICAZIONE VERDE E L'ELENCO QUELLO EVENTUALMENTE ESENTATO

IL DIPENDENTE CHE: [VED.NORMA N.03 - N.09]

A. DICHIARA DI NON ESSERE IN POSSESSO DEL G.P.

OPPURE

B. NON È IN GRADO DI ESIBIRE IL GP

AL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO CHE È UN PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI [IN QUANTO DELEGATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO]:

NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA DELLE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO PROFESSIONALE

NON PUÒ RIMANERE PER ALCUN MOTIVO A SCUOLA

RISULTA ASSENTE INGIUSTIFICATO E CONSEGUENTEMENTE SOGGETTO A PROVVEDIMENTI SOTTO IL PROFILO DISCIPLINARE E SOTTO IL PROFILO GIURIDICO-ECONOMICO

È SOGGETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 400,00 A € 1.000,00 EURO

[ART.4 D.L.N.19/2020 CONVERTITO CON L.N. 35/2020]

A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO, VIENE DISPOSTA LA SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO CON RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NON APPENA IL LAVORATORE ABBAIA ACQUISITO IL POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE.

OGNI OPERATORE CHE È TENUTO A FORMALIZZARE LA PRESA DI SERVIZIO AL 1 SETTEMBRE O IN DATA SUCCESSIVA (ES.PER I CONTRATTI A T.D.) CHE:

A. DICHIARA DI NON ESSERE IN POSSESSO DEL GP

OPPURE

B. NON È IN GRADO DI ESIBIRE IL GP

AL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO:

NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA DELLE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO PROFESSIONALE

NON PUÒ RIMANERE PER ALCUN MOTIVO A SCUOLA

RISULTA ASSENTE INGIUSTIFICATO E CONSEGUENTEMENTE 'IL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS' COMPORTA LA "MANCATA PRESA DI SERVIZIO" A LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE.

B. IL D.S. [O TRAMITE DELEGATI] EFFETTUA:
 LA VERIFICA DEL 'POSSESSO DEL G.P.' OTTENIBILE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI
 [VED. NORMA N. 03]:

- AVER EFFETTUATO LA PRIMA DOSE O IL VACCINO MONODOSE DA 15 GIORNI
- AVER COMPLETATO IL CICLO VACCINALE
- ESSERE GUARITI DA COVID-19 NEI SEI MESI PRECEDENTI
- ESSERE NEGATIVI A UN TAMPONE MOLECOLARE-RAPIDO NELLE 48 H PRECEDENTI.

. PER SCARICARE IL PROPRIO GP OGNI OPERATORE PUO' CONSULTARE IL SITO
[\[https://www.dgc.gov.it/web/\]](https://www.dgc.gov.it/web/)

. L'APPLICAZIONE FINALIZZATA AL CONTROLLO [VerificaC19] DELLE CERTIFICAZIONI È DISPONIBILE GRATUITAMENTE SU APPOSITA PIATTAFORMA INTERISTITUZIONALE
[\[HTTPS://WWW.DGC.GOV.IT/WEB/APP.HTML \]](https://www.dgc.gov.it/web/app.html).

N.B. IL GP HA UNA VALIDITÀ TEMPORALE IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ CHE NE HANNO PERMESSO L'EMISSIONE.

- AVER EFFETTUATO LA PRIMA DOSE
 DURATA: DA XV.G SUCCESSIVO A SOMMINISTRAZIONE FINO A DATA PER COMPLETAMENTO DEL VACCINO
- AVER COMPLETATO IL CICLO VACCINALE
 DURATA: 9 MESI DA DATA DELLA VACCINAZIONE
- ESSERE GUARITI DA COVID-19
 DURATA: 6 MESI DA DATA DI GUARIGIONE
- ESSERE NEGATIVI A UN TAMPONE MOLECOLARE-RAPIDO.
 DURATA: 48 ORE DALLA DATA/ORA DI EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE
 (ESEMPIO: NEL CASO DI NEGATIVITÀ AL TAMPONE, LA SUA VALIDITÀ È DI SOLE 48 ORE, CIÒ VUOL DIRE CHE DOPO DUE GIORNI DAL PRELIEVO IL GP NON È PIÙ VALIDO).
- PRESTARE ATTENZIONE IN CASO DI VACCINAZIONE: IL G.P. È VALIDO SOLO DOPO 15 GIORNI DALLA PRIMA DOSE O DALL'EFFETTUAZIONE DEL MONODOSE J&J
- CHI HA EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINO/MONODOSE DAL 18 AGOSTO IN POI RISCHIA DI PRESENTARSI A SCUOLA IL 1 SETTEMBRE CON GP NON VALIDO.

..RISPETTO ALLA GRATUITÀ DEI TAMPONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO SI RIMANDA AL COMUNICATO UFFICIALE DEL MINISTERO DEL 14/08/2021.
[\[https://tinyurl.com/s46b8kdk\]](https://tinyurl.com/s46b8kdk)

Il Ministero dell'Istruzione precisa che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax.

Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale.

Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di "effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate".

L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute [il tampone e' gratuito per Lavoratori Fragili].

Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole.

C. IL D.S. [O DELEGATI] EFFETTUA LA VERIFICA:

DOCUMENTO ATTESTANTE 'POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19'

[VED. NORMA N.06]

IN BASE ALLA CIRCOLARE N.35309 DEL 4 AGOSTO 2021:

[VED. NORMA N.06]

IL MINISTERO DELLA SALUTE HA DISCIPLINATO LA SITUAZIONE DEI SOGGETTI PER I QUALI LA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 VENGA OMESSA O DIFFERITA IN RAGIONE DI SPECIFICHE E DOCUMENTATE CONDIZIONI CLINICHE CHE LA RENDONO IN MANIERA PERMANENTE O TEMPORANEA CONTROINDICATA.

LA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 È RILASCIATA DALLE COMPETENTI AUTORITÀ SANITARIE.

(IN FORMATO ANCHE CARTACEO) E NELLE MORE DELL'ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CITATO DECRETO-LEGGE N.105/2021,

LA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA DA:

A. MEDICI VACCINATORI DEI SERVIZI VACCINALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI.

B. MEDICI DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELL'ASSISTITO CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2 NAZIONALE".

IL 'CERTIFICATO DI ESENZIONE' IN BASE ALLE NORME VIGENTI HA VALIDITÀ MASSIMA FINO AL:

.. 30 SETTEMBRE 2021.

(FINO A TALE DATA, SONO PURE VALIDI I CERTIFICATI DI ESCLUSIONE VACCINALE GIÀ EMESSI DAI SERVIZI SANITARI REGIONALI).

D.IL D.S. [O DELEGATI] EFFETTUA LA VERIFICA DEL GP TRAMITE APPOSITA APP.

VerificaC19

[\[https://www.dgc.gov.it/web/app.html\]](https://www.dgc.gov.it/web/app.html)

[VED.NORMA N.03]:

COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La **Certificazione** è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App.**VerificaC19** legge il **QR Code** [ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App **VerificaC19** applica le regole per verificare che la **Certificazione** sia valida.
4. L'App.**VerificaC19** mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il: **nome_cognome** e la **data di nascita dell'intestatario della stessa**.

Ai verificatori basta inquadrare il **QR Code** della certificazione verde Covid-19, che si può esibire informato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

L'APP.VERIFICAC19 È SCARICABILE DA CHIUNQUE, IL D.S. INVITA TUTTI I DIPENDENTI [IN PARTICOLARE GLI OPERATORI DELEGATI] A PROVVEDERE A SCARICARE/STAMPARE IL PROPRIO G.P. E A VERIFICARNE LA VALIDITÀ TRAMITE L'APP. (ANCHE DA PROPRIO DISPOSITIVO MOBILE).

[SUL G.P. È RIPORTATA ANCHE LA SCADENZA: ES.NEL CASO DI VACCINO 270 GIORNI (9 MESI) DALL'ULTIMA DOSE].

PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY, AI FINI DELLA VERIFICA DA PARTE DELL'OPERATORE OCCORRE **ESIBIRE SOLO E SOLTANTO IL QR- CODE** E, NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE, IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PER VERIFICARE CHE IL GP ESIBITO SIA EFFETTIVAMENTE QUELLO DEL DIPENDENTE].

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della L.N.241/1990 e del D.Lgs.N.82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI
MODULO DELEGA

**QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE
PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

01 D.M.N.257/2021

[<https://tinyurl.com/5f7nmkuv>]

'DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022'.

02 PIANO SCUOLA 2021/2022

[<https://tinyurl.com/6nbce38d>]

IL 'PIANO SCUOLA' FORNISCE LE INDICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO CHE COINVOLGONO I DIVERSI SOGGETTI DELLA SCUOLA [STUDENTI - GENITORI - OPERATORI SCUOLA - ENTI LOCALI].

.IL 'PIANO SCUOLA' ESAMINA QUESTI ASPETTI:

1. INDICAZIONI AGGIORNATE PER L'A.S. 2021/2022

- _ VALORE FORMATIVO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA.
- _ LA VACCINAZIONE MISURA FONDAMENTALE DI PREVENZIONE
- _ MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
- _ SCREENING E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI
- _ SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
- _ CURA DEGLI AMBIENTI
- _ EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE
- _ REFERENTE COVID - POTENZIAMENTO ORGANICO DOCENTI ED ATA
- _ GOVERNANCE TERRITORIALE E TRASPORTI
- _ FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA, AGGIORNAMENTO DVR

2. INDICAZIONI IN CONTINUITÀ CON LO SCORSO ANNO SCOLASTICO

- _ VALORIZZARE LA FLESSIBILITÀ DERIVANTE DA:
 - AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
 - SUSSIDIARIETÀ CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA: RUOLO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI
 - DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA
- _ LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
- _ ULTERIORI "PUNTI DI ATTENZIONE" CORRELATI ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA
- _ LE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
- _ LINEE METODOLOGICHE PER L'INFANZIA
- _ LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E IL GRADO
- _ INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI
- _ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO).
- _ SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE - SEZIONI CARCERARIE
- _ ATTIVITÀ CONVITTUALE E SEMICONVITTUALE
- _ ATTIVITÀ DEGLI ITS
- _ PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
- _ VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

03 ART. 9 D.L. 22.04.2021/N. 52

(CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17.06.2021/N. 87)

"MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19".

[[HTTPS://WWW.NORMATTIVA.IT/URIRES/N2LS?URN:NIR:STATO: DECRETO.LEGGE: 2021-04-22;52](https://www.normattiva.it/uri/res/N2LS?URN:NIR:STATO: DECRETO.LEGGE: 2021-04-22;52)]

Art. 9 - Certificazioni verdi COVID-19

1. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO VALGONO LE SEGUENTI DEFINIZIONI:

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19: **A.** le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 – **B.** guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 – **C.** effettuazione di test molecolare-antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

VACCINAZIONE: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

TEST MOLECOLARE: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

TEST ANTIGENICO RAPIDO: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITAL GREEN CERTIFICATE (PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC) PER L'EMISSIONE E VALIDAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

2. LE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 ATTESTANO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- A. AVVENUTA VACCINAZIONE anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- B. AVVENUTA GUARIGIONE da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- C. EFFETTUAZIONE DI TEST antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2 lett.A]

RILASCIATA AL TERMINE DELLA VACCINAZIONE ha una **validità di nove mesi** da data completamento del ciclo vaccinale
RILASCIATA ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA I DOSE DI VACCINO e ha **validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista** per il completamento del ciclo vaccinale

4. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2 lett.B]

ha una validità di sei mesi da data dall'avvenuta guarigione

Rilasciata:

- 1. dalla STRUTTURA presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19
- 2. MMG e dai PLS o dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USL per i pazienti non ricoverati

5. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2 lett.C]

ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test

04 ART.13 D.P.C.M. 17.06.2021 (DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART.9_C.10 DEL D.L.22.04.2021/N.52 RECANTE

«MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19»).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21°03739/sg>

Art. 13 – Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1.La VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 è effettuata mediante :

__la lettura del **codice a barre bidimensionale**, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'all.B_par.4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2.Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

A.i PUBBLICI UFFICIALI nell'esercizio delle relative funzioni;

B.il PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO delle attività di intrattenimento-spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.3_c.8 della L.15.07.2009 n.94;

C.i SOGGETTI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI PUBBLICI ESERCIZI per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati;

D.IL PROPRIETARIO O IL LEGITTIMO DETENTORE di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati;

E.i VETTORI aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

F.i GESTORI DELLE STRUTTURE che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati.

3.I soggetti delegati di cui alle lett.c/d/e/f_c.2

__sono INCARICATI CON ATTO FORMALE recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4.L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1

__**dimostra, a richiesta** dei verificatori di cui al c.2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5.L'attività di verifica delle certificazioni

__**non comporta, in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario** in qualunque forma.

..Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

05 ART.1 C.6 D.L.N.111/2021

'MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI'.

[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo=10&qId=stabID=0.8555666299247944&title=tbl.dettaglioAtto&generaTabId=true)

[06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo=10&qId=stabID=0.8555666299247944&title=tbl.dettaglioAtto&generaTabId=true](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo=10&qId=stabID=0.8555666299247944&title=tbl.dettaglioAtto&generaTabId=true)

__Al D.L.22.04.2021/n.52 convertito, con modificazioni, dalla L.17.06.2021/n.87, dopo l'art.9-bis è inserito il seguente:

ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal **01.09.2021** e fino al **31.12.2021** [termine cessazione dello stato di emergenza] per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario (e gli studenti universitari) **devono possedere e sono tenuti a esibire la G.P.-COVID-19** di cui all'art.9_c.2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al c.1 da parte del personale scolastico-universitario è **CONSIDERATO**

ASSENZA INGIUSTIFICATA e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al c.1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c.1.

Con riferimento alle prescrizioni di cui al c.1 per gli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione.

5. La violazione delle disposizioni di cui al c.1/4 è sanzionata ai sensi dell'art.4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L.22.05.2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.L.16.05.2020/n.33 convertito con modificazioni, dalla L.14.07.2020/n.74." [400,00 - 1000,00 EURO __ RADDOPPIO IN CASO DI REITERAZIONE]

06. .CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 4 AGOSTO 2021/N.35309

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%?0&serie=null>

DISCIPLINA LA SITUAZIONE DEI SOGGETTI per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in RAGIONE DI SPECIFICHE E DOCUMENTATE CONDIZIONI CLINICHE che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

Per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

La certificazione di esenzione può essere rilasciata da:

A.Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali

B.Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale".

Le disposizioni in oggetto e le relative certificazioni di esenzione hanno validità fino al 30 settembre 2021 [D.L.105/21].

Successivamente, anche le esenzioni dovrebbero essere digitalizzate per poter essere sottoposte a verifica con le stesse modalità già in uso per la certificazione verde.

07 D.L.111/2021

[<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sq/pdf>]

"MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI."

IL D.L. PREVEDE CHE:

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCOLASTICHE SI SVOLGERANNO IN PRESENZA [È POSSIBILE RICORRERE ALLA DDI SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI E SOLO IN ZONA ARANCIONE O ROSSA]

PERMANGONO LE DISPOSIZIONI PREVIGENTI PER L'ACCESSO ALL'AREA SCOLASTICA (ASSENZA DI SINTOMATOLOGIE RICONDUCIBILI AL COVID-19)

È DISPOSTO L'OBLIGO DI CORRETTO USO DI DPI DELLE VIE RESPIRATORIE

OVE STRUTTURALMENTE POSSIBILE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI UN METRO È MISURA RACCOMANDATA

DAL 01/09/2021 E FINO AL 31/12/2021 (FINE DELLO STATO DI EMERGENZA) TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E ATA, È TENUTO A POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (CD. GREEN PASS); PER IL MANCATO RISPETTO DI TALE PRESCRIZIONE SONO PREVISTE "SANZIONI" SIA NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI DELL'OBLIGO CHE DEL SOGGETTO TENUTO ALLA VERIFICA.

08 PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'A.S.2021/22

[HTTPS://TINYURL.COM/4YVNSXB](https://tinyurl.com/4yvnsxb) ²

09 NOTA M.I. (VERSARI) 13 AGOSTO 2021, N.1237

(OGGETTO: D.L.06.08.21/N.111/2021 "MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI" - PARERE TECNICO).

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf?2e7bda5c-5b0c-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695>

1 D.L.n.111/2021

IL D.L.N.111/2021 INDICA LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARITARIE - NON PARITARIE - CPIA .

2 ATTIVITÀ EDUCATIVA E SCOLASTICA "IN PRESENZA"

ART.1 C.1 DEL D.L. "... PER ASSICURARE IL VALORE DELLA SCUOLA ..." DISPONE CHE, PER L'A.S.2021/22, I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI "SONO SVOLTI IN PRESENZA".

3 MISURE DI SICUREZZA PER REALIZZARE LA SCUOLA IN PRESENZA

LE MISURE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA [ILLUSTRATE NEL "PIANO SCUOLA 2021-22" - L'ART.1 DEL D.L.] PREVEDONO:

- A. OBBLIGO DI USO DEI DPI DELLE VIE RESPIRATORIE (AD ECCEZIONE PER: BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A SEI ANNI - SOGGETTI CON PATOLOGIE-DISABILITÀ - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (C.2 LETT.A);
- B. RISPETTO DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO "SALVO CHE LE CONDIZIONI STRUTTURALI-LOGISTICHE DEGLI EDIFICI NON LO CONSENTANO" (C.2 LETT.B);
- C. IL DIVIETO DI ACCESSO O DI PERMANENZA AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5° (C.2 LETT.C).

4 IL "G.P.COVID-19": ULTERIORE MISURA PER LA SICUREZZA

PER TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA E MANTENERE ADEGUATE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IL D.L. (ART.1 C.6) INTRODUCE: DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021 (ATTUALE TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA) OBBLIGO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO. LA NORMA DEFINISCE AL CONTEMPO UN OBBLIGO DI "POSSESSO" E UN DOVERE DI "ESIBIZIONE" DELLA CERTIFICAZIONE VERDE.

5 CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"

IL D.L.N.111/2021, STABILITO OBBLIGO DEL POSSESSO DEL "G.P.-COVID-19", PREVEDE CHE "I DIRIGENTI SCOLASTICI - RES.SERV.ED.INFANZIA - RES.SC.PARITARIE - SONO TENUTI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL C.1 ..." (ART.9-TER.C.4), PONENDO A LORO CARICO L'OBBLIGO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEL G.P. DA 'OGNI OPERATORE' IN SERVIZIO.

..LA VERIFICA PUÒ ESSERE FORMALMENTE DELEGATA DAL D.S. A PERSONALE DELLA SCUOLA.

.. L'APPLICAZIONE FINALIZZATA AL CONTROLLO [VerificaC19] DELLE CERTIFICAZIONI È DISPONIBILE GRATUITAMENTE SU APPOSITA PIATTAFORMA INTERISTITUZIONALE [HTTPS://WWW.DGC.GOV.IT/WEB/APP.HTML].

LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI POSSESSO ED ESIBIZIONE (C.1) DEL G.P. È SANZIONATA IN VIA AMMINISTRATIVA DAI D.S., QUALI "ORGANI ADETTI AL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER LA CUI VIOLAZIONE È PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA .

[LA SANZIONE - DA 400-1000 EURO - ART.4 D.L.N.19/2020 CONVERTITO CON L.N. 35/2020]

ALLA "SANZIONE", CHE INCIDE SUL RAPPORTO DI LAVORO SI SOMMA, DUNQUE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO/ESIBIZIONE.

6 CONSEGUENZE MANCATO POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"

IL MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI POSSESSO-ESIBIZIONE DEL "G.P.-COVID-19" DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA RAPPRESENTA [CONSEGUENZA]:

.UNA "ASSENZA INGIUSTIFICATA" [IL PERSONALE SCOLASTICO - IN QUESTO CASO - NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ E NON PUÒ PERMANERE A SCUOLA].

.UNA "ASSENZA INGIUSTIFICATA" [PER MANCATO POSSESSO DEL "G.P.-COVID-19"] - PORTA AD UNA CONSEGUENZA GIURIDICA PECULIARE: A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO LA SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO APPENA ACQUISITO IL POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE.

7 MANCATO POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19": I QUATTRO GIORNI

IL C.2 D.L.111/2021 STABILISCE CHE: "A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO DI ASSENZA IL RAPPORTO È SOSPESO E NON SONO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO".

.LE ASSENZE INGIUSTIFICATE [CONSEGUENZE] COMPORTANO QUESTE SANZIONI:

.A. [OLTRE 5 GG.] A. 'SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO' - B. 'AMMINISTRATIVA'.

.B. [TRA I.G. E IV.G.] AL PERSONALE NON SONO DOVUTE "RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO".

. LA DECORRENZA DEL CONTRATTO DI SUPPLENZA: PARTE DAL I GIORNO DI SOSPENSIONE FORMALE DAL SERVIZIO [A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO DELL'ASSENTE INGIUSTIFICATO].

. LA DURATA [CONTRATTO DI SUPPLENZA] È CONDIZIONATA AL RIENTRO IN SERVIZIO DEL SOSTITUITO ASSENTE INGIUSTIFICATO PER MANCATO POSSESSO DEL G.P..

8 STANZIAMENTI PER L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'A.S.2021/22

IL D.L.111/2021 PREVEDE 'STANZIAMENTI' DESTINATI ALL'AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22.